

ART. 2 comma II (correzione formale)

Qualora nel Comune in cui si svolge la prevalente attività di lavoro, studio o sociale non esista un circolo tematico o territoriale, è data la possibilità all'interessata/o di rivolgere domanda al circolo territoriale più vicino diverso da quello di residenza.

(approvato all'unanimità in CPN)

ART. 5 comma V (correzione formale)

Le/i compagne/i elette/i in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare dovere di responsabilità democratica nei confronti del partito in relazione agli obblighi del presente articolo.

(approvato all'unanimità in CPN)

ART.6 (inserimento del congresso regionale)

Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal congresso nazionale e dai congressi regionali e federali, nonché delle decisioni assunte dal comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali.

(approvato all'unanimità in CPN)

ART. 35, comma III (cancellazione Collegio di garanzia del Circolo già abolito nel precedente congresso)

Elegge il comitato direttivo, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1°, stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso di federazione.

(approvato all'unanimità in CPN)

ART. 38 comma I (si propone di rendere più cogente l'obbligo di convocare il congresso regionale nei tre mesi dal congresso nazionale)

Il congresso regionale è costituito dall'assemblea dei delegati eletti dai congressi delle federazioni in ogni regione ed è convocato dal comitato politico regionale in accordo con la direzione nazionale entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale, nell'eventualità il termine non risulti rispettato la direzione nazionale esercita i poteri sostitutivi, col parere favorevole del Collegio nazionale di garanzia.

(approvato all'unanimità in CPN)

Art.42 (si propone l'inversione dei commi 2 e 3 in quanto l'attuale comma 2 prevede i compiti del Tesoriere e l'attuale comma 3 prevede le modalità di elezione del tesoriere);

1. L'assemblea di circolo o, laddove eletto, il comitato direttivo di circolo dirige l'attività politica del partito a livello locale.

2. L'assemblea o, ove eletto il comitato direttivo, elegge al suo interno, a maggioranza di voti, la/il segretaria/o e il/la tesoriere/a e, ove si renda necessario, una segreteria.

3. Il tesoriere, o il comitato direttivo, laddove eletto, propone all'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo previo parere del collegio federale di garanzia.

4. Qualora si elegga una segreteria, ai componenti vengono attribuiti, con l'elezione, incarichi specifici.

5. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del direttivo di circolo, l'assemblea degli iscritti provvede alla sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

6. I componenti il comitato direttivo dopo tre assenze consecutive non giustificate, verificate dai verbali di presenza dal collegio di garanzia, sono dichiarati decaduti dallo stesso.

7. L'assemblea degli iscritti o, laddove istituito, il comitato direttivo del circolo indica al gruppo del consiglio comunale la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più circoli nello stesso comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta delle assemblee di circolo alla presenza della segreteria provinciale.

(approvato all'unanimità dal CPN)

Art. 56 comma I (sostituzione di Liberazione con una formulazione più ampia)

La/Il direttrice/e degli organi di informazione, sentite le rispettive redazioni, e le/i responsabili dei settori di lavoro sono eletti dalla direzione nazionale su proposta di candidature formulate dalla/dal segretaria/o nazionale.

(approvato all'unanimità con un astenuto dal CPN)

ART. 62 comma I (correzione sul numero dell'articolo richiamato)

L'inosservanza o il rifiuto previsto dal comma 2 dell'art. 61 le formali dimissioni dal partito nonché la candidatura in liste alternative e/o contrapposte a quelle del partito, comporta la perdita dell'iscrizione al partito.

(approvato all'unanimità dal CPN)

ART. 68 comma IV (correzione sul numero dell'articolo richiamato)

Le/gli eletti/debbono: - conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al regolamento del gruppo nell'esercizio del loro mandato; - versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale di cui all'art. 74.

(approvato all'unanimità dal CPN)

ART. 70 comma III (si propone l'aggiunta delle Città metropolitane e un chiarimento sull'approvazione delle liste nei Comuni capoluogo e delle liste regionali)

Le candidature per le elezioni provinciali e delle Città metropolitane vengono adottate nei comitati politici federali. In ogni caso, la ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico federale competente territorialmente. Spetta altresì ai comitati politici federali adottare le candidature per i consigli comunali del Comune capoluogo di Provincia, per i consigli regionali limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal comitato politico regionale, che le approva in via definitiva.

(approvato con un voto contrario dal CPN)

Art.72: si propone la nuova formulazione del comma 5 come segue con la soppressione dei commi 6,7,8,9:

5. I circoli, le federazioni e i comitati politici regionali e il PRC-SE Direzione Nazionale, hanno proprie distinte amministrazioni finanziarie e patrimoniali.

Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura. La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno, del lavoro esterno di partito, di massa o di movimento. Il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli d'apparato centrale per il cui funzionamento è nel complesso tenuto a contribuire. Viene inoltre data priorità al finanziamento delle organizzazioni decentrate del partito destinando una quota minima del 30% del finanziamento pubblico alle federazioni ed ai regionali.

(approvato all'unanimità dal CPN)

Art.73: si propone la seguente nuova formulazione in sostituzione della precedente:

1. La/il tesoriere/a ha la responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominato.

2. Ad essa/o è attribuita la rappresentanza legale, giudiziale verso terzi, sia attiva che passiva, in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

3. La/il tesoriere/a ha la responsabilità di redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese della propria organizzazione; di richiedere o verificare presso l'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice fiscale relativo alla struttura rappresentata; di richiedere o verificare la corretta iscrizione nell'elenco dei Tesorieri del Partito, comunicando i propri dati e quelli della struttura rappresentata alla tesoreria nazionale.

4. Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni.

5. Il patrimonio immobiliare del partito a qualsiasi livello appartiene all'intera comunità di iscritti ed iscritte al Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. La sua alienazione, anche parziale, o vendita può essere deliberata solo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Direzione nazionale.

6. La/il tesoriere nazionale è abilitato a riscuotere le somme spettanti al partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico.

7. Nel caso di elezione di un nuovo/a tesoriere/a, il/la tesoriere/a uscente è obbligato/a a redigere un rendiconto della sua gestione e consegnarlo al nuovo/a tesoriere/a mediante apposito verbale.

8. Il/La tesoriere/a è componente di diritto della Segreteria, a tutti i livelli.

9. Nel corso dei lavori del Congresso nazionale il/la tesoriere/a nazionale rende il conto della propria gestione.

(approvato all'unanimità dal CPN)

Art.75: si propone la seguente nuova formulazione in sostituzione della precedente:

1. Ciascun livello di organizzazione del partito deve redigere ed approvare annualmente un bilancio preventivo e un rendiconto.

2. Il bilancio preventivo è predisposto e approvato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rendiconto si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di rendiconto approvato dalla direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno ad eccezione della Direzione Nazionale che presenta il proprio rendiconto nei tempi e modi previsti dalla legge n.2/1997 e successive modificazioni(30 maggio/15 giugno). Al rendiconto è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili.

3. I rendiconti sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti.
4. Copia dei rendiconti approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore.
5. L'approvazione e la trasmissione dei rendiconti alla tesoreria nazionale è condizione necessaria all'erogazione dei contributi, a qualsiasi titolo, da parte della Direzione nazionale del partito.
6. Il rendiconto nazionale è esaminato ed approvato dalla direzione riunita con le/i segretarie/i regionali e con le/i tesoriere/i regionali.
7. I rendiconti regionali sono esaminati ed approvati dai CPR riuniti con le/i tesoriere/i provinciali. I rendiconti federali sono esaminati ed approvati dai CPF riuniti con le/i segretarie/i di circolo e con le/i tesoriere/i di circolo.
8. Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere resi pubblici e portati a conoscenza delle/degli iscritte/i.
9. Il rendiconto nazionale è pubblicato integralmente sul sito web del Partito.
10. In ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del partito, salvo che non sia imposto per legge.
11. Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione od organizzazione politica avente le medesime finalità politiche e ideali. In tal caso si dovrà sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96.rt.73
(approvato all'unanimità dal CPN, con due astenuti)